

ACCERTAMENTO

Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento

di **Laura Mazzola**

L'Agenzia delle entrate, con **provvedimento del 19 febbraio 2016, prot. n. 27036**, ha approvato **il nuovo modello di cartella di pagamento e dei fogli Avvertenze** (allegati da 2 a 7) relativi ai ruoli emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 602/1973.

In particolare, il nuovo modello **sostituisce** quello approvato con provvedimento del 3 luglio 2012, prot. n. 100148, ed è **obbligatorio per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2016**.

Tra le principali modifiche si prevede:

- la **razionalizzazione delle indicazioni utili al contribuente per l'assolvimento del debito**;
- la **modifica della terminologia attinenti alle somme spettanti all'Agente della riscossione**;
- la **revisione delle Avvertenze**;
- l'**adeguamento del limite di valore della controversia**.

Ai fini dell'assolvimento del debito, sono state riunite nella medesima sezione (**“Dove e come pagare”**) tutte le informazioni relative alle molteplici **modalità di pagamento** in precedenza illustrate in due sezioni distinte.

In merito all'adeguamento della terminologia attinente alle somme spettanti all'Agente della riscossione, è stata **sostituita la parola “compensi” con “oneri di riscossione”**, stante la revisione del sistema di remunerazione del servizio di riscossione disposto con il D.Lgs. 24.09.2015, n. 159.

La **revisione delle Avvertenze** relative ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, invece, si è resa necessaria a seguito delle modifiche normative in materia di contenzioso tributario apportate dal D.Lgs. 156/2015, nonché del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, a seguito della riformulazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 contenente la disciplina dell'**istituto del reclamo-mediazione**, è stata **rinominata la sezione “Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso” in “Presentazione del ricorso”**.

Inoltre è stato eliminato ogni riferimento alla pregressa disciplina che imponeva al contribuente di presentare, in via preliminare, un'istanza di reclamo-mediazione. Infatti, in

base alla nuova previsione normativa, per le **controversie di valore non superiore a ventimila euro**, la presentazione del ricorso giurisdizionale **produce anche gli effetti di un reclamo** e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ancora, è stato **innalzato, da 2.582,28 euro a 3.000 euro, il limite di valore della controversia** ai fini della costituzione in giudizio senza l'assistenza tecnica di un difensore.

Infine, si rileva che il foglio Avvertenze, relativo ai ruoli emessi dagli Uffici di Roma, Milano, Napoli e Torino, non è stato modificato; tali Uffici continuano ad usare le "istruzioni" aggiornate approvate nel 2013 con il provvedimento n. 35138 del 2013.